DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

# Art. 2

Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro 30 giorni dalla loro riscossione in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione "Tributi speciali, diritti e compensi".

Versione in vigore dal 1 agosto 1954, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato |
| Estremi | Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1954 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ai-diritti-compensi-e-proventi-percepiti-dal/art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it